

C O N V E N Z I O N E
PER L'ATTIVITA'
DELL' AGENZIA GIADA

Tra gli Enti Locali partecipanti:

PROVINCIA DI VICENZA, Cod. Fisc. n.00496080243, P.IVA n.496080243, con sede a Vicenza in Contrà Gazzolle n.1, rappresentata da _____, in virtù di deliberazione del Consiglio Provinciale n. _____ del _____;

COMUNI DI ALONTE, ALTISSIMO, ARZIGNANO, BRENDOLA, CASTELGOMBERTO, CHIAMPO, CRESPADORO, GAMBELLARA, LONIGO, MONTEBELLO VICENTINO, MONTECCHIO MAGGIORE, MONTORSO VICENTINO, NOGAROLE VICENTINO, SAN PIETRO MUSSOLINO, SAREGO, TRISSINO E ZERMEGHEDO

* * * * *

S I C O N V I E N E E S T I P U L A

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

Al fine di esercitare ed organizzare in modo coordinato le funzioni ed i servizi connessi al mantenimento ed allo sviluppo di un sistema di gestione integrata dell'ambiente nel territorio della Valle del Chiampo, finalizzato alla sostenibilità ambientale del distretto conciarario come previsto dal progetto GIADA finanziato dalla Comunità Europea, gli Enti Locali sottoscrittori convengono, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, di cooperare, in conformità ai principi, criteri e modalità previsti nella presente convenzione, per garantire nell'ambito territoriale di appartenenza dei comuni partecipanti:

- a) la promozione della riqualificazione ambientale e dello sviluppo sostenibile del comprensorio industriale dell'Ovest Vicentino;
- b) la certificazione ambientale del territorio dell'Ovest Vicentino.

ARTICOLO 2 - ENTI LOCALI PARTECIPANTI

Aderiscono e sottoscrivono la presente Convenzione i seguenti Enti Locali, già aderenti al progetto comunitario "GIADA" (LIFE00ENV/IT/000184) ed alla precedente convenzione, di seguito indicati come Enti partecipanti:

ENTE	
01) PROVINCIA DI VICENZA	10) COMUNE DI LONIGO
02) COMUNE DI ALONTE	11) COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
03) COMUNE DI ALTISSIMO	12) COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
04) COMUNE DI ARZIGNANO	13) COMUNE DI MONTORSO VICENTINO
05) COMUNE DI BRENDOLA	14) COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO
06) COMUNE DI CASTELGOMBERTO	15) COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
07) COMUNE DI CHIAMPO	16) COMUNE DI SAREGO
08) COMUNE DI CRESPADORO	17) COMUNE DI TRISSINO
09) COMUNE DI GAMBELLARA	18) COMUNE DI ZERMEGHEDO

ARTICOLO 3 - COSTITUZIONE DELL' AGENZIA GIADA

Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente Convenzione gli Enti partecipanti danno atto, che la struttura comune che opera per l'attuazione della presente convenzione è l'“AGENZIA GIADA”, che ha lo scopo di promuovere, organizzare e controllare le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1 ed in particolare quelle, di seguito elencate, mirate allo sviluppo sostenibile del comprensorio industriale dell'Ovest Vicentino:

- il mantenimento della certificazione ambientale di distretto e la registrazione EMAS dei singoli enti;
- il supporto alla certificazione/registrazione ambientale di sito e la promozione di politiche di produzione e consumo sostenibile;
- il coordinamento per la raccolta dei dati ambientali e l'aggiornamento della relazione sullo stato dell'ambiente del territorio;
- il supporto tecnico/scientifico agli Enti partecipanti per l'eventuale attivazione dei rispettivi percorsi di certificazione/registrazione e per l'applicazione delle linee guida di politica ambientale di distretto;
- la ricerca di finanziamenti pubblici e privati a vantaggio degli Enti partecipanti, per progetti e/o interventi di miglioramento ambientale e territoriale.

ARTICOLO 4 - DURATA

La presente Convenzione ha una durata di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione.

Alla scadenza del termine, la durata della Convenzione può essere prorogata.

La Convenzione può essere sciolta anche anticipatamente rispetto alla sua scadenza, solo per il venire meno dei fini per i quali è stata stipulata.

ARTICOLO 5 - ENTE LOCALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

Gli Enti partecipanti danno atto che l'Ente responsabile del coordinamento è la Provincia di Vicenza.

ARTICOLO 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione degli Enti contraenti, Strumentali al finanziamento delle spese derivanti dalla presente convenzione e destinate a garantire il funzionamento dell'Agenzia Giada, sono determinate come segue:

- La quota della Provincia di Vicenza è stabilita nella percentuale del 51% (=cinquantuno per cento);
- Le quote dei restanti Enti contraenti, pari a complessivi 49% (quarantanove per cento) sono mantenute nella misura stabilita nell'ambito della precedente convenzione e, conseguentemente, sono stabilite come esposto nella tabella di seguito riportata

Ente	Quote	Ente	Quote
PROVINCIA DI VICENZA	51	COMUNE DI LONIGO	5
COMUNE DI ALONTE	1	COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO	2
COMUNE DI ALTISSIMO	1	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	6
COMUNE DI ARZIGNANO	12	COMUNE DI MONTORSO VICENTINO	2
COMUNE DI BRENDOLA	2	COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO	1
COMUNE DI CASTELGOMBERTO	1	COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO	1
COMUNE DI CHIAMPO	6	COMUNE DI SAREGO	1
COMUNE DI CRESPADORO	1	COMUNE DI TRISSINO	3
COMUNE DI GAMBELLARA	1	COMUNE DI ZERMEGHEDO	3

ARTICOLO 7 - FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI

La consultazione degli Enti contraenti si attua attraverso la Conferenza dei rappresentanti degli Enti medesimi.

La Conferenza è presieduta dal Presidente dell'Ente di coordinamento.

ARTICOLO 8 - LA CONFERENZA

Alla Conferenza degli Enti contraenti partecipano i loro rappresentanti, nelle persone del Sindaco, del Presidente della Provincia ovvero degli Assessori da questi delegati.

La rappresentanza degli Enti partecipanti in seno alla Conferenza è determinata ai sensi dell'art. 6 della Convenzione.

Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco o il Presidente della Provincia sono sostituiti nella carica. Analogamente cessano di diritto gli eventuali delegati qualora vengano sostituiti nella propria carica ovvero venga loro revocata la delega.

ARTICOLO 9 - ATTRIBUZIONI DELLA CONFERENZA

La Conferenza esercita le sottoindicate funzioni

- a. esplica funzioni di indirizzo e di controllo finalizzate all'attuazione della presente convenzione;
- b. formula indirizzi, pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi dell'Agenzia, in relazione alle finalità individuate nella presente convenzione;
- c. predispone una proposta di documento preventivo annuale, da sottoporre all'approvazione dei competenti organi degli Enti partecipanti, per la programmazione delle attività da svolgere e la determinazione degli obblighi finanziari reciproci che gli Enti contraenti accettano di assumere in esecuzione della convenzione, nonché di eventuali variazioni in corso di esercizio al documento programmatico suddetto;
- d. approva un resoconto delle attività svolte in esecuzione della convenzione, da adottarsi entro il 30 marzo dell'anno finanziario successivo;
- e. approva la proposta di composizione della struttura organizzativa dell'Agenzia e delle sue variazioni;
- f. approva il "**Piano della Sostenibilità**" e la "**Politica Ambientale**", nonché le modificazioni allo stesso;
- g. esprime pareri sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio per la tutela delle decisioni e dei provvedimenti adottati dagli enti contraenti, singolarmente o congiuntamente, in esecuzione della presente convenzione;

La Conferenza si riserva la facoltà di articolare i lavori preparatori e di studio, necessari per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere precedenti, assegnandoli a sottocommissioni interne, che dovranno riferire alla Conferenza stessa per l'adozione delle decisioni definitive.

ARTICOLO 10 - ADUNANZE DELLA CONFERENZA

La Conferenza è convocata dal Presidente dell'Ente coordinatore almeno due volte all'anno.

Le sedute della Conferenza sono valide quando:

a) **in prima convocazione:** siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di quote;

b) **in seconda convocazione:** siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di quote.

Le decisioni della Conferenza sono adottate a maggioranza di voti favorevoli dei presenti, sia in termini di voti che di quote.

Nel caso la proposta non abbia ottenuto la maggioranza intesa sia in termini di quote che di voti, si intende non approvata.

I voti di rappresentanza in seno alla Conferenza sono attribuiti agli aventi diritto come segue:

ENTE	QUOTE	VOTI
01) PROVINCIA DI VICENZA	51 %	1
02) COMUNE DI ALONTE	1 %	1
03) COMUNE DI ALTISSIMO	1 %	1
04) COMUNE DI ARZIGNANO	12 %	1
05) COMUNE DI BRENDOLA	2 %	1
06) COMUNE DI CASTELGOMBERTO	1 %	1
07) COMUNE DI CHIAMPO	6 %	1
08) COMUNE DI CRESPADORO	1 %	1
09) COMUNE DI GAMBELLARA	1 %	1
10) COMUNE DI LONIGO	5 %	1
11) COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO	2 %	1
12) COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	6 %	1
13) COMUNE DI MONTORSO VICENTINO	2 %	1
14) COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO	1 %	1
15) COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO	1 %	1
16) COMUNE DI SAREGO	1 %	1
17) COMUNE DI TRISSINO	3 %	1
18) COMUNE DI ZERMEGHEDO	3 %	1
Totali	100 %	18

Le votazioni della Conferenza sono palesi.

Delle sedute della Conferenza è redatto sommario processo verbale a cura del Funzionario Responsabile. Le decisioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Funzionario Responsabile dell'Agenzia.

ARTICOLO 11 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ENTE COORDINATORE

Il Presidente dell'Ente Coordinatore, o, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore da lui

delegato:

- a) nomina il Funzionario Responsabile dell'Agenzia Giada;
- b) convoca e presiede la Conferenza Generale;
- c) vigila sull'applicazione della Convenzione;
- d) sovrintende al buon funzionamento dell'Agenzia, nonché all'esecuzione delle decisioni della Conferenza.

ARTICOLO 12 - SEDE DELL'AGENZIA GIADA

L'Agenzia Giada ha sede presso la sede dell'Ente Locale incaricato del coordinamento, come individuato all'art. 5 della Convenzione.

ARTICOLO 13 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AGENZIA GIADA

Il Presidente dell'Ente Coordinatore nomina il Funzionario Responsabile dell'Agenzia e determina, sentita la Conferenza dei rappresentanti degli Enti contraenti, la struttura organizzativa dell'Agenzia stessa .

L'Agenzia Giada svolge la propria attività avvalendosi di personale degli Enti partecipanti, che provvederanno a tal fine mediante apposite disposizioni di incarico ai sensi della normativa vigente.

Il Funzionario Responsabile cura la gestione dell'Agenzia e, in particolare:

- a) assiste la Conferenza;
- b) svolge le funzioni di segretario nelle sedute della Conferenza e ne redige i verbali;
- c) ha il coordinamento del personale eventualmente assegnato e del funzionamento della struttura organizzativa dell'Agenzia;
- d) cura l'attuazione delle decisioni della Conferenza;
- e) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
- f) trasmette gli atti fondamentali adottati in esecuzione della presente convenzione e, su richiesta, i verbali e le decisioni della Conferenza agli Enti partecipanti.

Gli Enti Locali partecipanti convengono che la struttura operativa dell'Agenzia Giada sia contenuta al minimo essenziale, indispensabile comunque a garantire l'organizzazione ed il controllo delle finalità e delle azioni mirate allo sviluppo sostenibile, di cui agli artt. 1 e 3 della presente convenzione.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Gli Enti contraenti coprono le spese di funzionamento dell'Agenzia Giada e partecipano agli

impegni finanziari assunti con la presente convenzione in ragione delle quote di partecipazione e nei limiti del documento preventivo annuale di cui all'art. 9, comma 1 lett. c) approvato.

Il fabbisogno finanziario annuale complessivo è determinato dagli organi competenti degli Enti partecipanti, tenuto conto degli indirizzi contenuti nella proposta di documento preventivo annuale di cui all'art. 9, comma 1 lett. c), da predisporre da parte della Conferenza entro il 30 (=trenta)novembre di ogni anno.

Il pagamento degli oneri finanziari di pertinenza dei singoli Enti partecipanti deve avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta del Presidente.

ARTICOLO 15 - VIGILANZA E CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Funzionario Responsabile, eventualmente coadiuvato dalla struttura operativa assegnata, svolge anche attività di vigilanza e controllo, informando gli Enti Locali convenzionati degli esiti dei controlli effettuati e, in caso di inadempienze, proponendo ai competenti Enti l'adozione di adeguate misure.

Gli Enti Locali convenzionati si impegnano a fornire al Funzionario Responsabile ogni informazione, indicazione e richiesta utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.

ARTICOLO 16 - FORUM DI CONSULTAZIONE

I programmi e le azioni dell'Agenzia Giada dovranno essere sottoposti periodicamente, di norma ogni sei mesi, a specifici forum di consultazione, onde consentire una corretta e continuativa comunicazione con i soggetti portatori di interessi diffusi.

Ai fini di cui al comma 1, saranno coinvolti le Associazioni degli Industriali e degli Artigiani e la Regione Veneto.

Il coinvolgimento di consultazione potrà poi ampliarsi nei riguardi di altri soggetti e/o organismi interessati, secondo le indicazioni della Conferenza.

ARTICOLO 17 - RECESSO E NUOVI PARTECIPANTI

La volontà di singoli Enti di recedere dalla Convenzione, comunque con effetto al termine dell'esercizio finanziario annuale in corso, deve essere comunicata al Presidente dell'Ente Coordinatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima dell'approvazione del documento programmatico finanziario.

A seguito di eventi di recesso dalla Convenzione, le quote dei restanti Enti partecipanti verranno rideterminate dalla Conferenza.

Gli obblighi finanziari assunti dagli enti contraenti con l'approvazione del documento programmatico finanziario dovranno essere osservati anche dagli enti che, con riferimento all'anno finanziario successivo, comunicano la volontà di recesso.

La Conferenza può deliberare l'ammissione di altri Enti che chiedano di aderire alla Convenzione, comunque con effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario annuale successivo alla domanda, fissando la loro quota di partecipazione e rideterminando, in conseguenza, la nuova suddivisione delle quote riportate all'art. 6 tra tutti gli Enti partecipanti pregressi e nuovi.

In ogni caso, la quota di partecipazione della Provincia di Vicenza non potrà essere inferiore alla percentuale del 51%.

ARTICOLO 18 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, l'esecuzione, e la validità della presente Convenzione o, comunque, insorte in dipendenza di essa, saranno devolute alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri.

Nel caso in cui le parti contendenti siano due, ciascuna designerà un arbitro: la parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera raccomandata A.R., il nominativo del proprio arbitro; la controparte (convenuta), entro 20 (=venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, a sua volta provvederà a rendere noto il nome del proprio arbitro, sempre con lettera raccomandata A.R.

I due arbitri così designati provvederanno entro 20 (=venti) giorni a nominare il terzo arbitro, che fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale.

Qualora la parte convenuta non designi il proprio arbitro entro 20 (=venti) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di arbitrato, ovvero qualora i due arbitri nominati non si accordino sulla designazione del terzo arbitro entro 20 (=venti) giorni dalla nomina dell'arbitro della parte convenuta, l'arbitro della convenuta e/o il terzo arbitro, secondo il caso, saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Vicenza.

Nel caso in cui le parti siano più di due, il Collegio Arbitrale sarà nominato nel suo complesso dal Presidente del Tribunale di Vicenza, su istanza di una delle parti interessate.

L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

La sede dell'arbitrato sarà Vicenza.

ARTICOLO 19 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti adottati in esecuzione della presente convenzione , si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni e le Province, in quanto applicabili.

* * * * *

Vicenza, li _____

Letto, confermato e sottoscritto.

Ente	Firma
PROVINCIA DI VICENZA	
COMUNE DI ALONTE	
COMUNE DI ALTISSIMO	
COMUNE DI ARZIGNANO	
COMUNE DI BRENDOLA	
COMUNE DI CASTELGOMBERTO	
COMUNE DI CHIAMPO	
COMUNE DI CRESPADORO	
COMUNE DI GAMBELLARA	
COMUNE DI LONIGO	
COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO	
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	
COMUNE DI MONTORSO VICENTINO	
COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO	
COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO	
COMUNE DI SAREGO	
COMUNE DI TRISSINO	
COMUNE DI ZERMEGHEDO	